



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO E L'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO EX ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 E S.M.I.

1

L'anno 2023, il giorno _____, con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, di seguito denominata anche Azienda, con sede in Salerno, alla via Nizza 84124 - C.F. 04701800650 - in persona del Direttore Generale, legale rappresentante *pro tempore*, dott. Ing. Gennaro Sosto - C.F. SSTGNR69E16D005X domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente;

E

- L'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO, di seguito denominata anche Agenzia, con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n.81 - codice fiscale 95255690638 - in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., avv. Luigi Raia - C.F. RAILGU64S30H931J - giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno 07.04.2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno 13.04.2021, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente;

Premesso che:

- L'Azienda Sanitaria Locale "Salerno" è stata costituita con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 505 del 20.03.2009, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma j, lett. A, della Legge Regione Campania n.16 del 28.11.2008;

- L'Azienda Sanitaria Locale "Salerno" è un ente pubblico di carattere sanitario, dotato di personalità giuridica pubblica con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale, tecnica e imprenditoriale;

- L'Azienda orienta la propria strategia prioritariamente a: *promuovere la salute di individui, gruppi e comunità mediante la individuazione di bisogni di salute, di processi di prevenzione, di attenzione alle disabilità e alla tutela integrale della qualità della vita; esercitare l'attività di programmazione e indirizzo fondamentale per l'ottimale erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; favorire la partecipazione dei soggetti rappresentativi delle comunità, coinvolgendoli nel processo di promozione della salute.*



- l'Agenda regionale CAMPANIA TURISMO, istituita con legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i. rubricata "ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TURISTICO IN CAMPANIA", è un ente pubblico, non economico, strumentale della Regione Campania, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- l'Agenda svolge le attività di interesse regionale in materia di promozione del turismo della Regione, a supporto delle finalità previste dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i., ed organizza ogni attività ed iniziativa, in Italia ed all'estero, per favorire la promozione del turismo della Campania, garantendo l'unitarietà, il coordinamento e l'efficacia degli interventi;
- ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i., l'Agenda organizza e coordina i servizi di informazione ed accoglienza turistica, con la collaborazione dei comuni, delle associazioni *pro - loco*, dei Poli Turistici Locali e delle associazioni del settore turistico;
- con delibera n. 213 del giorno 10 aprile 2018, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Campania n. 31 del 23 aprile 2018, è stato approvato lo statuto dell'Agenda;
- in ottemperanza alle disposizioni di legge ed alle delibere dell'AgID in materia di digitalizzazione della PA, l'Agenda si è dotata di una propria piattaforma *e-procurement*, attiva sul proprio sito istituzionale per la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi;
- a tal fine, con decreto direttoriale n.221 del giorno 05 luglio 2021 è stato costituito l'albo dei fornitori dei beni e servizi dell'Agenda;
- all'esito di apposite procedure di selezione, l'Agenda ha, inoltre, stipulato degli accordi quadro con operatori economici per l'acquisizione di specifici servizi e forniture a seguito dell'emissione di appositi ordini di acquisto;
- l'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO riconosce il ruolo fondamentale del turismo, in tutte le sue declinazioni quale risorsa per lo sviluppo dell'economia locale, provinciale e regionale e per la crescita culturale e sociale ivi compreso lo sviluppo del benessere della popolazione;

Rilevato che:

- le parti intendono, valorizzare e promuovere sinergicamente il benessere della popolazione tramite attività istituzionali di rispettiva competenza;



CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1- PREMESSE.

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituiscono il patto primo oltre che suo imprescindibile presupposto;

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO E L'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO, nel clima di reciproca collaborazione e ciascuna in ragione delle proprie competenze, con il presente accordo intendono valorizzare e promuovere il benessere del cittadino tramite le attività istituzionali di rispettiva competenza;

A TAL FINE L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO SI IMPEGNA:

- a collaborare con l'Agenzia per ciò che riguarda tutte le attività che l'Azienda è tenuta a svolgere istituzionalmente in occasione di eventi o iniziative per il raggiungimento degli obiettivi condivisi;
- a favorire la realizzazione di incontri che possono essere utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi condivisi;

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO.

Il presente accordo avrà durata dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2024, e potrà essere rinnovato, per un ulteriore periodo di anni due, previa concorde volontà delle parti, da manifestarsi in forma scritta, tramite posta elettronica certificata, fino a dieci giorni prima della scadenza. Le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente allo scopo di verificare i risultati conseguiti ed eventualmente aggiornare gli obiettivi generali e gli strumenti attuativi individuati con la presente intesa;

ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELLE PARTI.

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO SI IMPEGNA A:

- attuare quanto necessario per consentire il raggiungimento dello scopo perseguito per tutte le attività istituzionali di propria competenza previste nel presente accordo;

ARTICOLO 5 - DANNI ARRECATI A PERSONE O COSE.

L'Agenzia manleva l'Azienda Sanitaria da ogni eventuale responsabilità relativa alle attività disciplinate nel presente accordo di cui all'Art.2;



ARTICOLO 6 - ONERI FINANZIARI.

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico dell'Asl di Salerno nè dà origine a nessun obbligo fin quando non seguono nuovi atti bilaterali che definiscono gli eventuali impegni finanziari per singole iniziative da intraprendere;

ARTICOLO 7 - RECESSO.

Ognuna delle parti si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo di collaborazione in qualsiasi momento, con un preavviso di quindici giorni, mediante comunicazione da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata all'altra parte, che, in tale ipotesi, non potrà vantare diritti, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo;

ARTICOLO 8 - MODIFICHE ALL'ACCORDO.

Qualunque modifica e/o integrazione del presente accordo non potrà essere apportata se non mediante approvazione e sottoscrizione delle parti. Le parti si riservano la facoltà di integrare, di comune intesa ed in forma scritta, il contenuto dei precedenti articoli 2 "OGGETTO DELL'ACCORDO" E 4 "IMPEGNI DELLE PARTI", implementando le attività da realizzare ed i reciproci impegni. Le parti dichiarano infine che ogni pattuizione formalizzata nel presente contratto consegue a specifiche trattative e non è frutto di predisposizione unilaterale da parte di una di esse.

Il presente atto non preclude alle parti di aderire ad altri accordi con enti che hanno analoghe finalità;

ARTICOLO 9 - DISPOSIZIONI FINALI.

Le parti si impegnano a ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici nonché il sostegno di soggetti privati (*mecenati, donatori, sponsor*), in conformità alle finalità istituzionali ed agli obiettivi dell'accordo, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo valgono le norme generali di settore.

ARTICOLO 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI.

I dati scaturenti dal presente accordo saranno trattati in conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali*) e al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".



ARTICOLO 11 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione tra l'Azienda e l'Agenzia avverranno a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

indirizzo dell'Agenzia: aretur@pec.it;

indirizzo dell'AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO: direzioneegenerale@pec.aslsalerno.it;

ARTICOLO 12 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI.

Con riferimento agli obblighi di trasparenza e di pubblicità secondo quanto disposto dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. nonché dall'art. 3, comma 54, della legge del 24 dicembre 2007 n. 244, le parti si autorizzano, espressamente, a pubblicare, senza alcuna limitazione, sul proprio sito istituzionale il presente accordo e tutti gli atti in esso richiamati e/o allegati.

Napoli, li2023

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. ING. GENNARO SOSTO

AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. LUIGI RAIÀ